

Prot. N. UMU.2469

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 16 maggio 2016

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 15

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
000000 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA, 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016.

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016, i paragrafi 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al § 9.2.

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 761/2016 del 13 maggio 2016 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 sono modificati come di seguito riportato.

8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

Per le Misure di seguito elencate:

- **Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007**
 - o Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - o Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - o Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - o Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
 - o Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE) 1698/2005);
- **Domande di pagamento derivanti dalla programmazione 2007-2013:**
 - o Mis. 214 pagamenti agroambientali;
 - o Mis. 215 pagamenti per il benessere degli animali;
 - o Mis. 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - o Mis. 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
 - o Mis. 225 pagamenti silvo-ambientali.

i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti :

- a) **15 Giugno 2016**, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 761/2016, per le "domande iniziali";
- b) **15 Giugno 2016**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 761/2015, per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014";

- c) per le “domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

8.2 Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti elencate al precedente paragrafo

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno (art. 1 del Reg. (UE) 761/2016). In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica - art. 12, comma 2 Reg. (UE) 640/2014) **sono irricevibili.**

Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 15 giugno 2016 (art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 761/2015) comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2016.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 luglio 2016 sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di domanda iniziale presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

8.3 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

8.4 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al **11 luglio 2016**.

15 CONDIZIONALITÀ

L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del Reg. (CE) n. 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale *baseline* (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del Reg. n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche per alcune Regioni/PPAA, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità vigenti dal 1° gennaio 2007.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo I del Reg. (CE) 1306/2013, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013.

I controlli relativi alle superfici (misurazione e coltura presente) per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto (vecchia e nuova programmazione), nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità (nuova programmazione), sono eseguiti dall'OP AGEA, tenuto conto anche delle seguenti esigenze operative:



- o metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- o necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle eventuali istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore AGEA.

In riferimento alle Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016, i paragrafi 8, 8.1, 8.2 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 761/2016 del 13 maggio 2016 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 sono modificati come di seguito riportato.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti :

- a) **15 Giugno 2016**, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 761/2016, per le "domande iniziali";
- b) **15 Giugno 2016**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 761/2015, per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014";
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

8.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno (art. 1 del Reg. (UE) 761/2016). In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica - art. 12, comma 2 Reg. (UE) 640/2014) **sono irricevibili.**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 15 giugno 2016 (art. 2, comma 1 del Reg. (UE) 761/2015) comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2016.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 luglio 2016 sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

8.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

12 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100%

delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR, un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Titolare
(Dott. Maurizio Salvi)